

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI POLLEIN

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
COMMUNE DE POLLEIN

STATUTO COMUNALE

COMUNE DI POLLEIN

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 28.06.2001
Modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 20.12.2001
Modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 16.06.2011
Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 10.06.2013
Adeguato con deliberazione C.C. n. 15 del 06.03.2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 23.12.2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 21.07.2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 29.01.2021
Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 28.06.2023
Modificato con deliberazione C.C. n. 23 del 12.08.2025

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI POLLEIN

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - *Fonti***
- art. 2 - *Principi fondamentali***
- art. 3 - *Finalità***
- art. 4 - *Programmazione e cooperazione***
- art. 5 - *Territorio***
- art. 6 - *Sede***
- art. 7 - *Stemma, gonfalone, fascia e bandiere***
- art. 8 - *Lingua francese e franco-provenzale***
- art. 9 - *Toponomastica***

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- art. 10 - *Organi***
- art. 11 - *Consiglio comunale***
- art. 12 - *Competenze***
- art. 13 - *Adunanze e convocazioni***
- art. 14 - *Funzionamento***
- art. 15 - *Consiglieri***
- art. 16 - *Diritti e doveri***
- art. 17 - *Gruppi consiliari***
- art. 18 - *Commissioni consiliari***
- art. 19 - *Nomina della giunta***
- art. 20 - *Giunta comunale***
- art. 21 - *Competenze***
- art. 22 - *Composizione***
- art. 23 - *Funzionamento***
- art. 24 - *Sindaco***
- art. 25 - *Competenze amministrative***
- art. 26 - *Competenze di vigilanza***
- art. 27 - *Ordinanze***
- art. 28 - *Vicesindaco***
- art. 29 - *Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza
sospensione o decesso del sindaco e del vicesindaco. Decadenza della
Giunta***
- art. 29bis - *Mozione di sfiducia***
- art. 30 - *Delegati del sindaco***

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE

- art. 31 - *Segretario comunale***

art. 32 - Competenze gestionali del segretario, degli altri dirigenti e dei responsabili di servizi

art. 33 - Competenze consultive

art. 34 – Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento

art. 35 - Competenze di legalità e garanzia

art. 36 - Organizzazione degli uffici e del personale

art. 37 - Struttura degli uffici

art. 38 - Personale

art. 39 - Albo pretorio online - Amministrazione digitale

TITOLO IV - SERVIZI

art. 40 - Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 41 - Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

art. 42 - Cooperazione

art. 43 - Unités des Communes Valdôtaines

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 44 - Partecipazione popolare

art. 45 - Assemblee consultive

art. 46 - Interventi nei procedimenti

art. 47 - Istanze

art. 48 - Petizioni

art. 49 - Proposte

art. 50 - Associazioni

art. 51 – Partecipazione a commissioni

art. 52 - Referendum

art. 53 - Effetti dei referendum propositivi e consultivi

art. 54 - Accesso

art. 55 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

art. 56 – Statuto e sue modifiche

art. 57 - Regolamenti

TITOLO IX – DIFENSORE CIVICO

art. 58 – Difensore civico

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 59 - Norme transitorie

art. 60 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**COMUNE DI POLLEIN****STATUTO*****TITOLO I******DISPOSIZIONI GENERALI*****art. 1 Fonti**

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.
2. *Il Comune esercita le funzioni attribuitegli anche nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla L.R. 5 agosto 2014 n. 6 s.m.i.*

art. 2**Principi fondamentali**

1. La comunità di POLLEIN, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i poteri di cui al presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e della comunità montana rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.

6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, con l'Unité des Communes di appartenenza e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
11. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, l'Unité des Communes e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 3 **Finalità**

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.
4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri *enti* e con la regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

art. 5

Territorio

1. Le località riconosciute dalla comunità sono:

Arpisson, Les Ayettes, Les Bimes, Le Château, Chenaux, Chênière, Chez-Buillet, La Cisaz, Les Crêtes, Donache, Le Dregier, Gorrettaz, La Grand-Place, Le Grand-Pollein, L'Île-des-Lapins, Les Îles, Marchaussy, Le Moulin, Le Petit-Pollein, Le Plan-des-Crêtes, Les Prés-de-Doire, Le Rabloz, Rongachet, Saint-Bénin, Terre-Blanche-Dessous, Terre-Blanche-Dessus, Tharençan

2. Il territorio del comune si estende per kmq. 15,41 e confina con i comuni di Charvensod, Brissogne, Aosta e St. Christophe.

Art. 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Le Plan-des-Crêtes. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

art. 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Pollein nonché con lo stemma approvato con d.p.r. 08.05.1992 e registrato negli uffici Araldici il 23.10.1992, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata d.p.r.08.05.1992 su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
5. La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

art. 8**Lingua francese e franco-provenzale**

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta.

art. 9**Toponomastica**

1. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate.

TITOLO II**ORGANI DI GOVERNO****art. 10****Organi**

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco e il vicesindaco.

Art. 11**Consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa del comune.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza

sono regolati dalla legge regionale 09.02.95 nr. 4 (“Disposizioni in materia di elezioni comunali”) e successive modifiche.

4. Al momento del suo insediamento il Consiglio comunale elegge al suo interno un Presidente del Consiglio con le seguenti modalità:
 - a) Nomina – il Presidente del Consiglio è nominato tramite votazione a scrutinio palese dal Consiglio comunale ed è scelto tra i membri dello stesso.
 - b) Permanenza in carica – il Presidente del Consiglio può cessare anzitempo dalla carica solo in caso di dimissioni, che devono essere presentate congiuntamente al Consiglio e al Sindaco, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
 - c) Competenze – Le competenze del Presidente del Consiglio sono stabilite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

art. 12

Competenze

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54 *s.m.i.*, il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell’art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
 - a) esame della condizione degli eletti;
 - b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
 - c) elezione della Commissione elettorale comunale;
 - d) statuto del Comune;
 - e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
 - f) statuto delle aziende speciali;
 - g) regolamento del Consiglio;
 - h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;
 - i) rendiconto della gestione;
 - ibis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;
 - j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
 - k) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
 - m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
 - n) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;

- o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
 - p) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
 - q) approvazione di convenzioni;
 - r) partecipazione a società di capitali.
2. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 i seguenti:
- a) regolamenti comunali;
 - b) i piani finanziari e progetti preliminari (sup. a 200.000 ECU) di opere pubbliche varianti al PRGC;
 - c) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le tariffe stesse;
 - d) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, se non previste in atti fondamentali del Consiglio Comunale gli appalti e le concessioni che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari, in esecuzione di atti fondamentali del consiglio, le donazioni, i legati e le servitù immobiliari;
 - e) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - f) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
 - l) la nomina della giunta su proposta del sindaco;
 - m) gli statuti delle aziende speciali;
 - n) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
 - o) i pareri sugli statuti delle consorterie;
4. Il consiglio ha altresì le competenze ad esso attribuite dalla L.R. 5 agosto 2014, n. 6 s.m.i..

art. 13

Adunanze e convocazioni

1. L'attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta convocata in sessione ordinaria e 3 giorni prima di quella convocata in sessione straordinaria. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del sindaco, di 5 consiglieri o di 1/5 degli elettori.

6. Il sindaco non è obbligato a riunire il consiglio qualora l'istanza riguardi una materia non di competenza di tale organo.

Art. 14

Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 comma 3, 4 e 5.
4. Il consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un 1/3 dei componenti del consiglio.
8. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
9. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

art. 15
Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16
Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, di norma entro 48 ore e comunque non meno di 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capigruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

art. 18
Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione,

il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.

2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

art. 19

Nomina della giunta

1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del sindaco, dal consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti della giunta si effettua per alzata di mano sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.

Art. 20

Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 21

Competenze

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, degli organi di decentramento, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del consiglio;
 - c) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni nonché, se previsti in atti del consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, acquisti, alienazioni, permuta ed avvia le procedure per gli appalti;
 - f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - g) esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.

art. 22¹

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di Assessore, e da un numero di Assessori determinato ai sensi di legge con l'atto di nomina della stessa. Quando occorre, tale atto, deve essere accompagnato dall'attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il Vicesindaco.
2. Nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale, il numero degli Assessori può essere variato, con atto motivato, entro i limiti minimo e massimo stabiliti per legge.

¹ Art. 22 L.R. 54/1998 (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale)

3. Nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini è garantita la presenza di entrambi i sessi tra i componenti la Giunta qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30% degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.
4. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
5. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
6. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
7. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

art. 23

Funzionamento

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

art. 24

Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, dura in carica 5 anni, ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.

1bis. Chi ha ricoperto per tre mandati esecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella del Vicesindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuta durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”.

2bis. Il Sindaco ha la facoltà di fregiarsi di un distintivo di riconoscimento recante la riproduzione dello stemma del relativo Comune: le caratteristiche del distintivo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio Permanente degli enti locali (CPEL).

3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.

4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25

Competenze amministrative

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:

- a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
- b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
- c) presiede il consiglio e la giunta comunale;
- d) coordina l’attività dei singoli assessori;
- e) può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori all’uopo delegati;
- f) *La nomina e la revoca del Segretario devono essere attuati in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 10/2015 “Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell’ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6”;*

- g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
 - l) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - n) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - o) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - p) propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - q) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 50, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
 - t) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - u) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
 - v) È membro della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines di appartenenza.
2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti, ordinanze e determinazioni.

art. 26
Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

art. 28
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 29**Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vicesindaco. Decadenza della Giunta**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto questi è sostituito dal Vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il Sindaco, nelle ipotesi di cui al comma 3, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'articolo 30, comma 1.
5. In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco eletti la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- 5bis. Il Sindaco, qualora sia eletto nella condizione di cui all'articolo 56, comma 3, della l.r. 4/1995, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'articolo 30. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco o dal Vicesindaco, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta.

Art. 29 bis**Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3.

art. 30
Delegati del sindaco

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

art. 31
Segretario comunale

1. *La nomina e la revoca del Segretario devono essere attuati in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 10/2015 "Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6";²*
2. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge dello statuto *e del decreto del Sindaco Capofila concernente il conferimento di incarico di Segretario e adempimenti connessi e da quanto previsto dal regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.*
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica *della conferenza dei sindaci che ne riferiscono alle rispettive giunte.*
5. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

art. 32**Competenze gestionali del segretario,
degli altri dirigenti e dei responsabili di servizi**

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale, agli altri dirigenti ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle direttive *della conferenza dei sindaci*, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al segretario comunale, agli altri dirigenti ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
 - c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
 - d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
 - e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - i) atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
 - j) presidenza delle commissioni di gara;
 - k) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
 - l) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;

art. 33**Competenze consultive**

1. Il segretario comunale, gli altri dirigenti ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.

3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

art. 34

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

art. 35

Competenze di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Cura l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti del comune.
3. il segretario comunale è Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e Responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1. *Il comune adotta i principi dettati dalle leggi regionali vigenti in materia di sistema di autonomia e di riorganizzazione degli uffici e servizi tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:*
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.

3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 37

Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 38

Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 39

Albo pretorio online - Amministrazione digitale

1. In applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i. e dell'art. 54, comma 4bis del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. è istituito l'Albo pretorio online.
2. Tale servizio sostituisce quello reso mediante la pubblicazione di atti cartacei negli spazi dell'Albo pretorio cartaceo.
3. Il sito web istituzionale dell'Amministrazione soddisfa i requisiti tecnici e giuridici imposti dalla normativa vigente in materia di accessibilità ed usabilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni. L'Albo online, pertanto, essendo attivato nel suo ambito, garantisce a tutti, anche alle persone diversamente abili, l'accesso e la consultazione dei documenti in esso pubblicati.
4. La responsabilità della pubblicazione degli atti e documenti è attribuita all'Ufficio che gestisce l'Albo online.

5. La responsabilità dei contenuti degli atti e dei documenti soggetti a registrazione è totalmente degli uffici che li producono, ovvero degli enti o organismi esterni che ne richiedono la pubblicazione all'Albo online dell'Amministrazione.
6. Gli atti e i documenti pubblicati all'Albo online sono documenti informatici e, pertanto, sono archiviati e conservati con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di archiviazione ottica sostitutiva e conservazione digitale.
7. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'utilizzo di mezzi informatici e telematici nella gestione dei procedimenti amministrativi perseguendo finalità di semplificazione per cittadini, professionisti e imprese, riduzione dei costi, snellimento dell'attività amministrativa.
8. L'Amministrazione prevede l'informatizzazione come strumento ordinario per la gestione dei procedimenti amministrativi ove possibile in tutte le sue fasi.

TITOLO IV

SERVIZI

art. 40

Forme di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

art. 41

Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42

Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

art. 43

Unités des Communes Valdôtaines

1. Il comune esercita le funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite dell'Unité des Communes Valdôtaines di appartenenza così come disciplinato dal Capo III della L.R. 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

art. 44

Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il comune prevede, con regolamento, forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, tenuto conto di quanto stabilito al capo terzo della L.R. 02.07.1999, nr. 18.

3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

art. 45

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori nel comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di 1/3 consiglieri e di 1/5 elettori, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

art. 46

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 47

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

art. 48

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Le petizioni di cui al comma 1, devono essere sottoscritte dai cittadini, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando i soggetti agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, la carica ricoperta nonché la denominazione e la sede dell'organizzazione stessa.
3. L'organo competente, verificati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, esaminata la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
2. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza

Art. 49

Proposte

1. 1/5 degli elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 50

Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

art. 51

Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

art. 52

Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla giunta comunale;
 - b) da 50% + 1 consiglieri comunali;
 - c) da 35% degli elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

8. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 53

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 54

Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 55

Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato

degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

art. 56

Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. È ammessa l'iniziativa di almeno 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 51, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 54 e 55.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 57

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 51.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 54 e 55.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX

DIFENSORE CIVICO

Art. 58
Difensore civico

1. Il Comune si avvale dell'Ufficio del Difensore Civico istituito dalla Regione.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 60
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

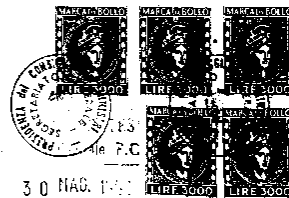
COMUNE DI POLLEIN
COMMUNE DE POLLEIN



Visto
Il Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri



Visto
Il Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

MODULARIO
F. FORM. 224Per copia conforme
p. IL SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza del Consiglio dei MinistriCORTE DEI CONTI
03.0692 004063
CONTR. PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

30 MAG. 1992

Prot. n. 5954

Il Presidente della Repubblica

VISTA la domanda con la quale il Sindaco del Comune di Pollein chiede la concessione di uno stemma e di un gonfalone per uso di quel Comune;
VISTI gli atti prodotti a corredo della domanda stessa;
VISTI i RR.DD. 7 giugno 1943, nn. 651 e 652;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

D E C R E T A :

Sono concessi al Comune di Pollein, nella Valle d'Aosta, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

STEMMA : d'azzurro, al polledro spaventato, rivoltato, d'argento; con la bordatura di rosso, caricata di otto gigli, d'oro, e da otto rose, d'argento, bottonate d'oro; i gigli posti tre in capo, quattro nei fianchi, uno in punta, le rose, alternanti, due in capo, quattro nei fianchi, due in punta. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE : drappo partito di azzurro e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e debitamente trascritto.

Dato a ROMA Addì - 8 MAG. 1992

IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA

[Signature]

Registrato nei registri
dell'Ufficio Araldico
addì 23-10-1992
fieg. Anno 1992 Fog. n. 32

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL C. UGOLO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 964
Roma 1 GIU. 1992

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE GENERALE
Valente

Trascritto nel REGISTRO ARALDICO
dell'Archivio Centrale dello Stato
addì 6 OTT. 1992

IL DIRIGENTE
[Signature]



REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 10 GIU. 1992

REG. N. 10 PRESIDENZA FOR. N. 282